

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 89

(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;>>;

b) alla lettera e) le parole <<, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli>>;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;>>;

d) alla lettera h) le parole <<e i frutteti;>> sono sostituite dalle seguenti: <<, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;>>;

e) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

<<i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.>>.